

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE PERSICETO -
ODV**

1) Denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: “**Volontari Protezione Civile Persiceto - ODV**”, in sigla “**V.P.C.P. - ODV**”, con sede nel Comune di S. Giovanni in Persiceto (BO), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria e dovrà essere comunicato agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

2) Finalità

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto ed opera nell'attività di volontariato perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nell'ambito dell'attività di protezione civile.

Essa, per il raggiungimento dei propri scopi e nell'intento di agire in favore della collettività, si propone di:

- operare nell'ambito della protezione civile ai sensi del D.Lgs. 02

gennaio 2018 n.1 e successive modificazioni;

- organizzare e gestire attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di protezione civile e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
- attivarsi per interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giugno 2016 n.112 e successive modificazioni.

In particolare, per lo svolgimento degli scopi prefissati, l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- prestare il proprio contributo tecnico ed umano, a mezzo dei propri associati, nell'attività di protezione civile, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento;
- nell'ambito della protezione civile, collaborare con altri Enti, pubblici e privati, che operano nel medesimo ambito, ed incentivare il miglioramento degli studi e delle ricerche sul territorio;
- favorire la creazione di gruppi di lavoro aventi per obiettivo l'osservazione e la ricerca delle zone soggette a calamità, anche al fine di predisporre opportune mappe di rischio;
- promuovere, di concerto con le Istituzioni, piano operativi per l'addestramento del personale della protezione civile;
- promuovere e svolgere attività di controllo idrico ed ambientale del territorio;

- svolgere attività di supporto alle Istituzioni in caso di grave turbativa alla viabilità;
- assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività che siano giudicate utili per il conseguimento delle proprie finalità di solidarietà umana e sociale, ivi compresa l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
- promuovere e/o partecipare ai corsi di formazione organizzati dalle Istituzioni, per l'addestramento dei volontari, per ogni e qualsiasi attività sia loro richiesta, e sempre in funzione del benessere umano e sociale, che l'Associazione si prefigge;
- stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni italiane e straniere ovvero promuovere e/o partecipare ad altre associazioni, fondazioni, ed enti non lucrativi in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio;
- svolgere attività di formazione, informazione ed aggiornamento, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche ed altri enti e/o soggetti pubblici o privati;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto e comuni limitrofi, ma può prestare sempre e comunque la propria opera ove sia necessaria.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità e nei limiti della normativa vigente, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per qualificare l'attività svolta.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, e secondo le modalità e i limiti che verranno eventualmente individuati dal Consiglio direttivo.

3) Attività di volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo

forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4) Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Chi vuole divenire associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, mestiere o professione, le proprie specifiche attitudini.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, delibera in merito ed indica e comunica l'esito all'interessato. La non ammissione deve essere motivata e comunicata entro i termini stabiliti dalla legge vigente; l'interessato può presentare ricorso ai sensi della legge vigente all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Gli associati hanno il dovere di:

- partecipare all'attività sociale, prestando la propria opera personale e gratuita;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con

gli scopi e le regole dell'Associazione;

- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari;

Essi hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, dopo aver maturato almeno dodici mesi dall'iscrizione.
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- consultare i libri sociali (libro degli associati, libro verbali assemblee, libro verbali direttivo, libro incontri organo di controllo e libro incontri probiviri) e prendere visione prima dell'approvazione dei rendiconti economici e finanziari, secondo le modalità previste dall'Associazione.

5) Scioglimento del rapporto sociale

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;

c) per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso deve essere comunicato dall'associato a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio direttivo ed ha effetto dal giorno della ricezione della comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- in qualunque modo, arrechi o possa arrecare danni gravi, anche solo morali, all'Associazione.

La delibera di esclusione deve essere motivata e deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata a/r entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

Nel caso in cui il comportamento dell'associato, pur in contrasto con il presente statuto, non sia connotato da particolare gravità, il Consiglio direttivo può deliberare una sospensione temporanea per un periodo non superiore a sei mesi dell'associato, che durante detto periodo non può in

alcun modo partecipare all'attività dell'Associazione; trascorso tale periodo senza che siano cessati i comportamenti contrari al presente statuto o comunque legittimanti l'esclusione, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dell'associato, nei tempi e modi sopra previsti.

L'esclusione dei soci è deliberata dal consiglio direttivo.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

L'associato deceduto, receduto, o escluso ha il solo diritto delle spese sostenute; egli deve altresì restituire abiti, indumenti, attrezzature, accessori, etc. che egli detenga per lo svolgimento dell'attività sociale.

6) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo (organo facoltativo);
- f) il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di

partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

7) *Assemblea dei soci*

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo dell'Associazione e si riunisce in sede ordinaria per:

- approvare il bilancio;
- determinare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- deliberare sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- nominare e revocare, ma solo per gravi motivi, i componenti degli organi sociali;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;

L'Assemblea generale degli associati si riunisce in sede straordinaria per:

- modificare il presente statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sulla devoluzione del patrimonio.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli

associati ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai soci ed affisso nella sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere data, luogo e ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, che dovrà avvenire almeno ad un giorno di distanza dalla prima, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per associato.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti gli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno

diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli soci presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli soci presenti.

8) Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo ed amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea mediante votazioni interne tra tutti gli associati aventi diritto al voto; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tra essi il Consiglio nomina il Presidente, il Vicepresidente; può altresì nominare un Tesoriere ed un Segretario.

In caso di vacanza della carica di consigliere, a chi viene a mancare subentra il primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. Ove non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione interna da parte dell'Assemblea degli associati. I Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si considererà decaduto ed occorrerà fare luogo alla sua integrale rielezione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo per tre riunioni consecutive, senza giustificazione o valido motivo, da comunicarsi per iscritto, decade dall'incarico.

Al Consiglio Direttivo spetta di eseguire le delibere dell'assemblea, e tutti i poteri che non sono espressamente riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) nominare eventuali gruppi di lavoro tra gli associati, delegando loro particolari competenze o settori di attività, individuando inoltre un soggetto coordinatore;
- b) predisporre i regolamenti dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) deliberare in merito all'attività sociale secondo le linee di indirizzo di programmazione approvate dall'Assemblea.

9) *Presidente*

Il Presidente del Consiglio è Presidente dell'Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, nei confronti dei terzi, ed in giudizio.

E' nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi membri; non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; intrattiene i

contatti con Enti ed Associazioni; vigila sulla applicazione del presente Statuto; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio direttivo, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni di questi vengono esercitate dal Vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo.

10) Vice Presidente

E' nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi membri.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le funzioni di questi vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

11) Segretario

Il Segretario invia le convocazioni, redige i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, cura la corrispondenza e l'archivio. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte da un altro membro del Consiglio.

Con il consenso del Consiglio direttivo può scegliere un socio che lo aiuti nell'espletamento delle sue mansioni.

12) Tesoriere

Al Tesoriere è affidata la tenuta dei libri contabili, la compilazione degli inventari, l'emissione e l'incasso dei mandati, la redazione del bilancio da sottoporre al Consiglio direttivo e quindi all'Assemblea e con firma singola sono devoluti tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Con il consenso del Consiglio Direttivo può scegliere un socio che lo aiuti

nell'espletamento delle sue mansioni.

13) Organo di Controllo (Organo facoltativo)

L'Organo di Controllo ha forma collegiale ed è composto di tre membri effettivi, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14) Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea con votazioni interne tra tutti gli associati aventi diritto al voto.

Il Collegio è posto a salvaguardia della componente deontologica e di immagine dell'Ente, dei diritti delle minoranze e del singolo associato. Il Collegio esprime risoluzioni che non vincolano gli organi associativi, ma le decisioni contrarie o difformi di questi ultimi devono essere convenientemente motivate e sottoscritte per essere riportate agli atti. Nel procedimento per esclusione il Collegio esprime parere obbligatorio non vincolante. L'ufficio è gratuito.

15) Gratuità delle cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

16) Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti c/o privati;
- contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività economiche e produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione; non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita

dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati (autoveicoli, furgoni, etc) e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa direttamente intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede e può essere consultato dagli aderenti.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie e con i principi della legge vigente.

17) Bilancio

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, prorogabile a 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze certificate dal

medesimo Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

All'Assemblea è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio direttivo in sede di bilancio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

18) Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

19) Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla legge vigente.

20) Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo, entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

21) Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

22) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e alle vigenti disposizioni legislative in materia.